



COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO
Città metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – articolo 1, commi 816-836)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Soggetto passivo

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Dichiarazione

Articolo 5 - Accertamento

Articolo 6 - Rimborsi e compensazione

Articolo 7 - Classificazione delle strade

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8 - Presupposto

Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 10 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 11- Autorizzazioni

Articolo 12- Domanda di autorizzazione

Articolo 13- Allegati alla domanda di autorizzazione

Articolo 14 -Istruttoria

Articolo 15 -Atto di Autorizzazione

Articolo 16- Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 17 -Targhetta di identificazione

Articolo 18 -Anticipata rimozione

Articolo 19- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 20- Modifica o sostituzione del messaggio pubblicitario

Articolo 21- Sospensione modifica o revoca

Articolo 22- Rinuncia anticipata

Articolo 26 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 23- Decadenza dell' autorizzazione

Articolo 24 -Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 25 -Modalità di applicazione del canone

Articolo 26 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 27- Pagamento del canone

Articolo 28- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 29- Riduzioni

Articolo 30- Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31- Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 32- Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 33- Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 34- Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 35- Prenotazioni -Registro cronologico

Articolo 36- Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 37- Circuiti di impianti e scelta di posizioni

Articolo 38- Limitazioni

Articolo 39 -Maggiorazioni del diritto

Articolo 40- Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 41- Riduzione del diritto

Articolo 42- Esenzione dal diritto

Articolo 43- Attività di controllo

Articolo 44- Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 45- Presupposto

Articolo 46- Tipologie di occupazioni

Articolo 47- Atto concessorio

Articolo 48 -Domanda di occupazione

Articolo 49- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 50- Obblighi del concessionario

Articolo 51- Durata dell'occupazione
Articolo 52- Subingresso
Articolo 53- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 54- Rinuncia all' occupazione
Articolo 55- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 56- Revoca della concessione per gravi inadempienze
Articolo 55- Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 58- Occupazioni abusive
Articolo 59- Rimozione d'ufficio
Articolo 60- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 61- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 62- Modalità di applicazione del canone
Articolo 63- Versamento del canone
Articolo 64 -Canone per le occupazioni in atto per l' erogazione di pubblici servizi
Articolo 65- Occupazione d'urgenza
Articolo 66 -Trasferimento
Articolo 67- Occupazione di marciapiedi
Articolo 68 -Passi carrabili
Articolo 69 -Passo carrabile virtuale
Articolo 70 -Impianti automatici di distribuzione
Articolo 71 -Aree destinate a parcheggio
Articolo 72 -Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 73- Esenzioni
Articolo 74 -Modificazione delle tariffe.
Articolo 75- Attività di recupero
Articolo 76- Autotutela
Articolo 77 -Disposizioni finali e disciplina transitoria

ALLEGATO "A" Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Rignano Flaminio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, così come risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale; nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 4- Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

Articolo 5- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di mora.
2. Per l'occupazione e/o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per l'occupazione, la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per l'occupazione e/o la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per

cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 6- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 7- Classificazione delle strade

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
 - I° categoria
 - II° categoria
 - III °categoria
 - IV° categoria
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, definito su consultazione dell'ufficio tecnico urbanistico, è allegato a questo regolamento quale parte integrante "All.- A".
3. Nel caso in cui l' esposizione dei mezzi pubblicitari o l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8- Presupposto

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, ancorché abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

degli enti, o su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 9- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 10- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 11- Autorizzazioni

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, segnaletici ed informativi richiesta tramite SUAP, è demandato all'Ufficio Tributi che procede alle istruttorie acquisiti i pareri

del Comando di Polizia Locale per viabilità e sicurezza e dell' Ufficio Urbanistica per quanto di loro competenza.

Articolo 12- Domanda di autorizzazione

1. L'apposizione e l' esposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata al rilascio di autorizzazione pubblicitaria. Il rilascio dell' autorizzazione, ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello telematico da inviare attraverso il portale Suap, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario, il tipo e le dimensioni, la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze ed il periodo di esposizione.
2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte integrandola con gli allegati dell' art. 13. Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.
3. L' autorizzazione non è necessaria per le pubblicità da collocare all' interno delle vetrine o delle porte d'ingresso.
4. L' autorizzazione all' installazione di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1. Per le insegne di esercizio, l' autorizzazione si intende tacitamente prorogata fino a comunicazione contraria da parte dell' ente comunale, o disdetta dell'esercente.
5. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati.
6. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Articolo 13- Allegati alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente specifica documentazione:
 - a) 2 copie di planimetria aerofotogrammetrico indicanti l'esatto punto di collocazione, se cartacee;
 - b) Una rappresentazione planimetrica in duplice copia ed in scala appropriata, quando le insegne o gli altri mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare: la proprietà dell'area (pubblica o privata); l'esatto punto di collocazione dell'impianto; la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale;
 - c) 2 copie di rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
 - d) 2 copie bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
 - e) 2 o più fotografie a colori di formato minimo 10x15, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni;
 - f) Una autodichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal

soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine; Per la posa di striscioni inerenti a manifestazioni di breve periodo, e locandine, basta presentare la documentazione di cui ai punti a, d ed e.

Articolo 14 - Istruttoria

1. Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
3. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.

Articolo 15 - Atto di Autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a. gli elementi di cui all'art. 13;
 - b. la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c. le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
2. L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
3. In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività, il subentrante qualora non apporti modifiche ai messaggi e /o alle installazioni, deve darne comunicazione entro 60 gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica alla situazione in essere.
4. La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
5. La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
6. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
7. Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove e successive prescrizioni e/o condizioni.

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione entro 30 giorni, nel caso di decadenza o revoca

dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessazione dell'attività.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore (1 settimana per gli striscioni) successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 17- Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario permanente autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportato.
3. In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico comunale è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario.
4. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto del cambio di attività delle stesse o in fase di sostituzione delle stesse.
5. Il presente regolamento sostituisce eventuali norme vigenti in materia sul territorio comunale.

Articolo 18- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 19- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 20 - Modifica o sostituzione del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

Articolo 21 - Sospensione modifica o revoca

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.
2. La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

Articolo 22 - Rinuncia anticipata

1. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione all'Ufficio competente, e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 23- Decadenza dell' autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) la mancata esecuzione di quanto autorizzato;
 - f) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.
2. Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
4. Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o

impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5. L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - a) per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - b) per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi e nelle forme previste dal presente regolamento;
 - c) in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura;
 - d) in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

Articolo 24– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari, ed al fine di tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità originariamente abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 25- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 26- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe da adottarsi a cura della Giunta Comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 27- Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 250,00 può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 aprile, il 30 luglio ed il 30 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
1. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
2. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 28- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il proprio messaggio pubblicitario. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 29- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, se riferite a pubblicità permanenti, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale i soggetti interessati presentano richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad eccezione del primo anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 30- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, o in mancanza da apposito atto ricognitorio.
3. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun Impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Rignano Flaminio - Servizio Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto.
4. Il Comune favorisce l'utilizzazione dei propri spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc.
5. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è suddivisa come segue:
 - il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
 - l' 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 32- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rignano Flaminio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Comune di Rignano Flaminio gestisce in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.

Articolo 33- Impianti privati per affissioni dirette

1. Le operazioni di affissione e di defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di affissioni, possono essere affidate ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari al riguardo impartite dal Servizio Comunale delle pubbliche affissioni.

Articolo 34- Modalità delle pubbliche affissioni

1. I manifesti devono essere consegnati all' ufficio competente, nell' orario di apertura al pubblico, a cura del committente, almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l' affissione, previo accertamento della disponibilità degli spazi presso l'ufficio competente; una volta accertata la disponibilità, al momento della consegna dei manifesti dovrà essere presentata anche la ricevuta di pagamento dei diritti. Il preventivo

pagamento dei diritti in assenza di verifica della disponibilità di spazi non crea in capo al committente alcun diritto alla pubblica affissione.

2. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Ogni manifesto avrà impresso il timbro dell'ufficio delle pubbliche affissioni con la data di scadenza stabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni. Qualora il committente rinunciasse alla nuova esposizione, il Comune, su istanza del committente, provvederà al rimborso della differenza della tariffa già pagata.
11. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti, sia la durata dell'affissione.
12. Le eventuali affissioni poste sopra i manifesti già tassati, richieste al servizio comunale per completamento o correzione degli stessi, sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.
14. Il servizio d'urgenza, vale a dire le richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, potrà essere reso, solo se compatibile con le esigenze di servizio o la disponibilità degli eventuali soggetti gestori.
15. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
16. Gli eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati in forma scritta al Responsabile del Servizio competente e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione dalle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa.

Articolo 35- Prenotazioni -Registro cronologico

1. L' affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta, accompagnata dall' attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni devono specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti, compreso il luogo di affissione, sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato, il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 36- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il pagamento del diritto deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio.
3. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
4. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mazzo di conto corrente postale intestato al Comune utilizzando il modello ministeriale ch — 8 - quater - I.P.D.A., ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale.
5. Il pagamento ha efficacia liberatoria dalla data risultante dalla ricevuta della Posta o della Tesoreria.
6. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta del personale autorizzato.
7. Sulle somme dovute e non corrisposte anticipatamente si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

Articolo 37–Circuiti di impianti e scelta di posizioni

1. I Comune, ai fini di una razionale gestione del servizio ed una oggettiva assegnazione degli spazi in relazione alla diversa efficacia pubblicitaria dei singoli impianti affissativi, ha istituite una serie di circuiti per i vari tipi di manifesti.
2. I circuiti sono suddivisi in relazione alle tipologie ed al formato degli impianti in:
 - a. circuiti di vetrine formato cm. 70 x 100;
 - b. circuiti di stendardi metallici formato cm. 140 x 200 e cm. 200 x 140;
3. L'utente può richiedere espressamente che l'affissione venga eseguita in un circuito disponibile da lui prescelto.
4. Non è consentita la scelta di posizioni singole.

Articolo 38- Limitazioni

1. Le commissioni di manifesti non possono contenere richieste di affissione che superano:
 - a) la durata di giorni 10 nel caso di manifesti di formato fino a cm 70x7100;
 - b) la durata di giorni 15 nel caso di manifesti di formato superiore.

2. I limiti di durata indicati al comma precedente possono essere oltrepassati solo quando il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge.

Articolo 39 – Maggiorazioni del diritto

1. maggiorazione 50% per grande formate. Si applica ai manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli di cm. 70 x 100;
2. maggiorazione 100% per grande formato. Si applica ai manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm 70 x 100;
3. maggiorazione 50% per commissioni di affissione inferiori a 50 fogli di cm 70 x 100;
4. maggiorazione 10% per affissioni d'urgenza, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione di affissione.
5. maggiorazione 100% per scelta posizioni. Si applica con le modalità di cui all'art. 37 del presente regolamento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 40– Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 41- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
 - f) I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altra ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% dalla tariffa del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali

escludono il fine di lucro. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.

2. La documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.
3. La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione comporta la non attribuzione della riduzione medesima.
4. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'affissione.
5. I requisiti necessari per ottenere la riduzione sono verificati direttamente dal Funzionario responsabile attraverso l'esame dei manifesti o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica con apposita dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione del diritto.
6. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 42- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Rignano Flaminio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43- Attività di controllo

1. I controlli sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92.

Articolo 44- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 45- Presupposto

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del

Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
4. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
5. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

Articolo 46- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 47- Atto concessorio

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione:
 - a) delle occupazioni d'urgenza, per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 - b) delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerarsi data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
4. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;

- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui all' articolo 60, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione:

5. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Articolo 48 - Domanda di occupazione

1. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
2. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - d) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - e) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata ed il progetto dell'opera che si vuole realizzare redatto e sottoscritto da tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati alla progettazione dell'opera stessa, tenendo conto delle prescrizioni la dove previste nella deliberazione del Consiglio Comunale 14/04/2007 n°9; nel caso di occupazione permanente;
 - f) una appropriata documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato attuale degli elementi interessati dalla trasformazione e il risultato finale prodotto dalla stessa mediante fotomontaggio o schizzi prospettici tali da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico;
 - g) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - h) le modalità dell'occupazione;
 - i) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - j) il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare;

- k) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. h) e j);
- l) L'istanza deve essere corredata, se necessario, da tutti i pareri favorevoli o autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela del territorio o dei beni, nonché da tutte le documentazioni atte a dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza statica antinfortunistica ed antincendio, di risparmio energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di igiene e salute pubblica obbligatorie per legge o conseguenti ad una espressa richiesta motivata del tecnico responsabile dell'istruttoria.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 49- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del servizio ed è istruita dall'ufficio competente.
2. Il Responsabile del servizio, accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione dell'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. Il Responsabile può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data del ricevimento degli atti richiesti.
4. Il Responsabile acquisisce, ove lo ritenga opportuno, i pareri necessari dai competenti uffici
5. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del servizio, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente.
6. In caso di diniego il Servizio Tecnico Urbanistico è comunque tenuto a comunicare all'istante, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
7. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
8. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio del permesso a costruire; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitati vi avviene contestualmente.
9. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 50- Obblighi del concessionario

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 51 del presente regolamento;

c) utilizzare lo spazio o le aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare i diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;

e) esporre il cartello eventualmente rilasciato relativo al divieto di sosta sull'area antistante i passi carrabili;

f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;

g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento;

h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;

i) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 3 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi proposti al controllo,

j) comunicare la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;

k) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio della Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:

- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;

- modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;

- modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 Codice Civile.

2. Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 51- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 52- Subingresso

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 45, comma 3.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'm unità operativa competente del Comune apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 43. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, agli effetti del canone, la volturazione ha effetto dal 1° gennaio dell' anno successivo, per le occupazioni temporanee a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
4. Il subingresso non dà luogo a rimborso di canoni versati.
5. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 53- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 45, comma 2, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 54- Rinuncia all' occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all' occupazione, dandone comunicazione scritta alla direzione che a suo tempo rilascio il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Articolo 55- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. k) dell'articolo 50, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell' area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada e dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso é dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuate il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca é disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e del sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c), Per tutte le tre fattispecie del comma precedente é dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 56- Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell' atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione é revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere proceduta da diffida.

Articolo 57- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Direzione Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 43 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
5. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o con il rilascio di un nuovo provvedimento.
6. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui al comma 2, 3 e 4.

Articolo 58- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla regolamentazione prevista dall'Ufficio Assetto del Territorio.
 4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 5. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque (5) giorni.
 6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
 7. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 5.

Art. 59- Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Articolo 60- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 29 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazione permanenti il canone è dovuto per anni solari.
4. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
5. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 61- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 62- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che sebbene non materialmente occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e che comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Per le occupazioni con alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula: lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo per 1,75.

6. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero di tavoli.
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
9. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

Articolo 63- Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento a E. 0,50 per difetto se la frazione è pari o inferiore a lire E. 0,25 0 per eccesso se è superiore.
3. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso e comunque non oltre il 31 dicembre dell' anno del rilascio; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 aprile.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a E. 250,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 30 aprile, 31 luglio, e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, per le concessione o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno il cui canone superi E. 250,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a E. 250,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi con le seguenti modalità: la prima rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell' occupazione e le successive alla scadenza di cui al comma 4 ancora utili dell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell' occupazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 64-

Canone per le occupazioni in atto per l' erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a €1000,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il responsabile del Servizio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione cognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicato nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2008 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

Articolo 65 - Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessita, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatorio.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

Articolo 66 - Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui gli articoli precedenti.

Articolo 67 - Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. Nel centro storico si adottano nel caso previsto le indicazioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n°9 del 14/04/2007.

3. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Articolo 68- Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
 2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
 4. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. Per gli accessi temporanei, il canone minimo dovuto è comunque calcolato su base annuale.
 5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993¹.
 7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
 8. Non costituiscono passi carrabili le aperture già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costituzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.
 9. La manutenzione dell'accesso è obbligatoria sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del concessionario.
 10. Gli accessi devono essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale
 11. Il concessionario deve altresì garantire la visibilità della strada eliminando ogni tipo di sterpaglia ed arbusti per una lunghezza di circa 5 mt per ogni lato.
 12. Per quanto riguarda la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione di carburanti, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra il C.d.S. vigente, la Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.1.60 attuativa del previgente C.d.S. il D.lgs 32/98, la L.R. n. 8/2001, nonchè le normative e le circolari ANAS emanate a chiarimento della circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.1.1960, fatte salve maggiori distanze derivanti dall'applicazione del precedente art. 18.
 13. Per gli accessi caratterizzati da notevole importanza, in relazione: alla larghezza (non inferiore a m. 3), alla destinazione d'uso (attività industriali, commerciali e di 9 servizi, nonchè complessi residenziali) ed alle immissioni di veicoli (non inferiore a 40 veicoli/giorno), si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
-

Articolo 69- Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. Il canone è determinato con tariffa ordinaria.

Articolo 70- Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Articolo 71 - Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 54 comma 3 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Articolo 72-

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a), aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 73- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società e associazioni, che non hanno per oggetto esclusivo o provinciale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui l'art. 11 dello stesso decreto n.460;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- l) I passi carrabili dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Articolo 74 - Modificazione delle tariffe.

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazione, continua a valere l'ultima tariffa in vigore.

Articolo 75- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 76- Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 77 -Disposizioni finali e disciplina transitoria

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici nel Comune di Rignano Flaminio ai sensi della D.C.C. n. 13 del 02/04/2001

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

STRADE E PIAZZE IN 1^ CATEGORIA

CORSO UMBERTO I
LARGO DELLA LIBERTÀ
LARGO DELLA STAZIONE
LARGO TRASIMENO
PIAZZA IV NOVEMBRE
PIAZZA DEI BORGIA
PIAZZA CAVOUR
PIAZZA DELL'ISOLETTA
PIAZZA V. EMANUELE
VIA ALEARDI
VIA A. MANTEGNA
VIA A. MANZONI
VIA ANIENE
VIA B. BUOZZI
VIA BRAMANTE
VIA C.A. DALLA CHIESA
VIA C. CAVOUR
VIA CINCINNATO
VIA CLITUNNO
VIA D. ALIGHIERI
VIA DEGLI ORTI
VIA DEI BORGIA
VIA DEI SAVELLI
VIA DEL COCCHIO
VIA DEL FOSSATELLO
VIA DEL LAVATOIO
VIA DELL'ARCHETTO
VIA DELL'ISOLETTA
VIA DELLA FORMA
VIA DELLA LIBERTÀ
VIA E. BACCELLI
VIA F. BRUNELLESCHI
VIA F. PETRARCA
VIA FLAMINIA
VIA G. GARIBALDI
VIA G. D'ANNUNZIO
VIA G. LEOPARDI
VIA G. MAZZINI
VIA G. PARINI
VIA G. PASCOLI

VIA G. ROMANO
VIA G. VERDI
VIA GIOTTO
VIA I MAGGIO
VIA I. MORETTI
VIA INDIPENDENZA
VIA L. ARIOSTO
VIA L. DA VINCI
VIA M. BUONARROTI
VIA PALLADIO
VIA PIAVE
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA ROMA
VIA S. MARIA
VIA S. ROCCO
VIA TENENTE FAZIO
VIA U. FOSCOLO
VIA V. ALFIERI
VIA V. BELLINI
VIALE G. CARDUCCI

LOC. MORELLA
LOC. PALOMBARA

STRADE E PIAZZE IN 2^ CATEGORIA

LARGO Z. MATULLI
VIA A. BOITO
VIA A. DONINI
VIA A. GRAMSCI
VIA A. MEUCCI
VIA A. TOSCANINI
VIA A. VIVALDI
VIA A. VOLTA
VIA ARCHIMEDE
VIA B. COLETTA
VIA C. MONTEVERDI
VIA CILEA
VIA DI CANTALAMESSA
VIA DI MONTECASALE
VIA E. FERMI
VIA E. TORRICELLI
VIA FALISCA
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DONIZETTI
VIA G. GALILEI
VIA G. MARCONI
VIA G. MAMELI
VIA G. PUCCINI
VIA G. ROSSINI
VIA GALVANI
VIA MADONNA DEL GIGLIO
VIA MARCO POLO
VIA N. PAGANINI
VIA P. MASCAGNI
VIA PIAN PORCINO
VIA PONCHIELLI
VIA R. LEONCAVALLO
VIA R. ZANDONAI
VIA SAN SISINIO
VIA SANT'ABBONDIO
VIA T. A. EDISON
VIA Z. MATULLI

LOC. CAMPOMAGGIORE
LOC. CANTALAMESSA
LOC. CAPANNACCE
LOC. CASALACCIO
LOC. CORRENTE
LOC. FERRUCCIA
LOC. MONTACCIANO
LOC. MONTECASALE
LOC. MONTELASUGERA
LOC. MONTENORIO
LOC. MONTICELLI

LOC. SAIANELLO
LOC. SALVATUCCIO
LOC. SANT'ABBONDIO
LOC. STRADONE
LOC. VALLENOCE
LOC. VALLERANO
LOC. VALLOPPIO
LOC. VALLESPINA
LOC. VIATONICA FACCHINACCIA

STRADE E PIAZZE IN 3^ CATEGORIA

VIA A. CANOVA
VIA B. CELLINI
VIA BERNINI
VIA C. FONTANA
VIA A. DE CURTIS
VIA DEI MONTARONI
VIA DEL CARAVAGGIO
VIA DEL VIGNOLA
VIA DELLE COLONELLE
VIA DI MONTE LE CAVE
VIA DI VALLECURIANO
VIA DI VALLELUNGA
VIA F. BORROMINI
VIA L. B. ALBERTI
VIA P.L. NERVI
VIA S. BOTTICELLI
VIA TIZIANO
VIA VALADIER
VIALE TRIESTE
LOC. ARBORETACCIO
LOC. COLONELLE
LOC. CONGIUNTE
LOC. CRESCETA
LOC. CROCE
LOC. VALLE CARPINO
LOC. FABRIZIO
LOC. MATERNO
LOC. MIGLIO
LOC. MONTANO
LOC. MONTARONI
LOC. MONTECANEPINA
LOC. MONTEFRANCESE
LOC. MONTEGRANARO
LOC. VALLE DELL'INFERNO
LOC. VALLESELCE
LOC. VALLECROCE
LOC. VALLECURIANO
LOC. VALLELUNGA

STRADE E PIAZZE IN 4^ CATEGORIA

PIAZZA DELLE AZALEE
PIAZZA DELLE ORCHIDEE
PIAZZA DENEbola
PIAZZA MIZAR
PIAZZA OCEANO INDIANO
PIAZZA RIGEL
PIAZZA SIGMA
PIAZZA SPIGA
PIAZZA STELLA POLARE
PIAZZA TRE CIME DI LAVAREDO
VIA ANDROMEDA
VIA ANTARES
VIA CASTORE
VIA CIGNO
VIA DEI CICLAMINI
VIA DE GEMELLI
VIA DEI GERANI
VIA DEI TULIPANI
VIA DEL CAPRICORNO
VIA DEL CENTAURO
VIA DEL DELFINO
VIA DEL DRAGONE
VIA DEL LEONE
VIA DEL SAGITTARIO
VIA DELL'ACQUARIO
VIA DELL'AQUILA
VIA DELL'ARIETE
VIA DELL'ASINARA
VIA DELLA BILANCIA
VIA DELLA LIRA
VIA DELLE COSTELLAZIONI
VIA IONIO
VIA LIGURE
VIA MARTE
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE ROSA
VIA ORIONE
VIA ORSA MAGGIORE
VIA ORSA MINORE
VIA PEGASO
VIA POLLUCE
VIA SATURNO
VIA SIRIO
VIALE ADRIATICO
VIALE DELLE AZALEE
VIALE DELLE GARDENIE

VIALE DELLE MAGNOLIE
VIALE MEDITERRANEO